

## 1. IL GIUDIZIO DI PARIFICA

Quest'anno non tornerò a parlare del giudizio di parifica e della necessità di fissare regole certe relativamente alla costituzione del collegio, alla fase istruttoria, allo svolgimento dell'udienza pubblica, della necessità cioè di avere una sorta di linee guida cui uniformare questa fondamentale attività delle Sezioni regionali di controllo di questa Corte.

E' però necessario svolgere ancora alcune considerazioni rispetto alla figura del Procuratore.

Come si disse lo scorso anno, in questo giudizio egli non è attore, non è parte, non chiede la condanna (né l'assoluzione) di amministratori pubblici.

Il PM nel giudizio di parificazione è un interveniente necessario che nello svolgimento della funzione a lui attribuita di osservatore qualificato della legalità finanziaria è chiamato a segnalare le illegittimità e le irregolarità rilevate nelle gestioni amministrative regionali e, non di meno, i fenomeni patologici che interessano i diversi settori della spesa dell'ente territoriale.

Come già si diceva nella requisitoria dello scorso anno, l'individuazione dell'esatto ruolo del Pubblico Ministero nel giudizio di parifica non è di poco momento perché determina l'ambito delle sue prerogative rispetto alla deliberazione della Sezione regionale di controllo, con specifico riferimento alla possibilità per il PM di attivare dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione il ricorso avverso le deliberazioni di parifica.

Nella requisitoria per il giudizio di parifica sul rendiconto regionale del 2017, non si è data una risposta definitiva in merito, anzi si auspicava un'ulteriore riflessione sul tema al fine di chiarire i reali confini delle attribuzioni spettanti al PM nel giudizio di parifica.

Tuttavia, anche se si vuole escludere che il Procuratore regionale abbia un ruolo attivo nel giudizio, che gli consenta di contraddire la decisione della Sezione regionale sul rendiconto, opponendosi ad essa con l'impugnazione alle Sezioni riunite in speciale composizione, sono convinto che il PM, per poter svolgere al meglio la sua funzione di interveniente necessario, non possa non avere una posizione privilegiata anche nella fase istruttoria, funzionale alla redazione della relazione da parte della Sezione regionale.

Il che significa che il Procuratore regionale partecipa alle camere di consiglio della sezione che costituiscono i vari step

necessari per delineare il quadro di tutti gli elementi, ivi compresi eventuali rilievi e rifiuti di parifica, per acquisire i dati indispensabili per svolgere la sua funzione.

Peraltro, affinché detta funzione possa essere realizzata appieno, è necessario, da una parte, che l'ufficio requirente conosca in anticipo il calendario della camera di consiglio alle quali il Procuratore regionale è chiamato a partecipare, ciò al fine di poter organizzare la propria attività (che in una Procura regionale come quella con sede a Roma, come si può immaginare, è molto rilevante) evitando il rischio di sovrapposizioni e di ritardi nei procedimenti di competenza della Procura soggetti a termini perentori e decadenziali.

Ma occorre anche, a mio parere, che il PM sia posto nella condizione non soltanto apparente ma anche effettiva di partecipare all'istruttoria sul rendiconto.

A tal riguardo, ritengo che sia opportuno che al PM siano trasmesse le richieste istruttorie che la Sezione inoltra all'amministrazione regionale e le risposte di quest'ultima. Ciò al fine di conoscere gli esatti termini delle singole questioni trattate, sia quelle riferite agli assetti finanziari, sia, a maggior ragione, quelle relative a singole fattispecie gestionali.

Io credo che tale coinvolgimento non possa non arricchire di contenuti non soltanto l'attività che è chiamato a svolgere il PM, ma pure la stessa relazione sul rendiconto di spettanza della Sezione.

Il Procuratore regionale, ovvero il magistrato a cui egli delega questa funzione, può assumere il ruolo di suggeritore e consigliere circa i profili che meritano approfondimento, ovvero che siano da evidenziare nell'ambito delle istruttorie attivate presso la Regione.

Essere interventore necessario in un procedimento non esclude, infatti, la possibilità di svolgere un ruolo attivo, sia in adesione che in opposizione, alle prospettazioni della Sezione regionale; altrimenti argomentando la figura del PM nel giudizio di parifica risulterebbe in concreto svuotata di funzioni restando un mero simulacro a memoria di (un'apparente) natura di giudizio di questa odierna cerimonia.

## **2. DATI CONTABILI**

### **2a I disavanzi**

Dobbiamo ancora quest'anno segnalare la mancata approvazione da parte della Regione Lazio della legge di armonizzazione dei sistemi contabili prevista dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Ciò ha comportato anche per il 2018 l'ultravigenza delle disposizioni della legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), per quanto compatibili con le norme di cui al d.lgs. n. 118/2011.

Non si può non concordare con la Sezione circa la non procrastinabilità di un'adeguata e completa revisione dell'ordinamento contabile regionale a partire dalla modifica della l.r. n. 25/2001.

Anche perché si ricorda che, con delibera di Giunta del 31 ottobre 2017, n. 697, la Regione ha emanato il regolamento di contabilità, che, stante la sua riconducibilità alla fonte legislativa regionale emanata antecedentemente al nuovo ordinamento contabile armonizzato (id est, la l. r. n. 25/2001), allorché si procederà ad approvare la nuova legge di contabilità di fonte regionale, dovrà essere sottoposto a

revisione al fine di verificarne la sua compatibilità con il nuovo sistema contabile.

Vale la pena di ricordare quali siano le previsioni principali del Regolamento: l'adozione degli strumenti della programmazione economico - finanziaria introdotti dal principio contabile applicato di cui all'allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011 (DEFR; piani, programmi e strumenti programmatici e negoziali di raccordo tra la Regione e gli altri livelli di Governo, europeo, statale e locale, previsti a legislazione vigente).

Altra novità riguarda l'introduzione nell'ordinamento contabile regionale del bilancio finanziario gestionale e l'istituzione dei fondi di riserva di carattere prudenziale, generali e speciali, previsti agli artt. 46, 48, 49 del d.lgs. n. 118/2011 e al punto 5.2, lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al medesimo (Fondo di riserva per le spese obbligatorie; per spese impreviste; per le autorizzazioni di cassa; per la copertura delle perdite reiterate; per il pagamento delle perdite potenziali; per il pagamento dei residui perenti; per il pagamento dei cofinanziamenti regionali; per spese legate al contenzioso; nonché i fondi speciali per le spese di parte corrente e per le spese in conto capitale).

Di particolare rilievo è poi l'introduzione di norme che ancorano il ricorso al debito, nel contesto degli obiettivi di finanza pubblica generali, ai principi dell'evidenza pubblica. Infine, in materia di copertura finanziaria delle leggi regionali, il regolamento stabilisce il principio della necessaria autosufficienza finanziaria delle leggi onerose, che era una lacuna più volte segnalata dalla Sezione regionale in sede di verifica delle coperture finanziarie delle leggi di spesa.

Il risultato di amministrazione per il 2018 è pari ad euro 730.481.745,22 in netto miglioramento rispetto a quello del 31 dicembre 2017 ammontante a - 450.019.511,15 euro.

Tale saldo non è rappresentativo del disavanzo effettivo, che si ottiene aggiungendo algebricamente alla somma anzidetta la parte accantonata e la parte vincolata.

Tale risultato è pari per il 2018 a - 7.824.489.866,22 euro. Anche questo risultato è migliore di quello del 2017 pari a - 8.954.312.720,45 euro.

Va inoltre ricordato che ai fini del ripiano del disavanzo finanziario di parte capitale, che nel 2017 era pari a 1.054.429.873,36 euro, l'amministrazione ha contratto, nel dicembre 2018, un mutuo di pari importo con Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti, pari a -23,60 (il valore scende a -24,87 al netto della GSA, il cui valore è pari a - 2,38), è in netto miglioramento rispetto allo scorso anno che vedeva l'indicatore pari a - 12,97.

## **2b Le entrate.**

Rispetto alle azioni dell'amministrazione volte alle finalizzazioni del gettito derivante dallo svincolo della manovra fiscale aggiuntiva e dalla permanenza nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario si condividono le valutazioni conclusive della Sezione.

Il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64, ha previsto per le Regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo biennio di esecuzione del Piano di rientro, un disavanzo sanitario, decrescente e inferiore al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, una riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie, tra le quali, segnatamente, il finanziamento di servizi pubblici essenziali diversi dal servizio sanitario regionale, nonché il ripiano dei disavanzi derivanti dalle anticipazioni di liquidità ex d.l. n. 35/2013.

Rispetto alle azioni poste in essere dalla Regione si concorda con la Sezione sia in merito alla necessità di una attenta programmazione finanziaria che consenta di



impiegare le risorse vincolate, tenuto conto del disfavore della normativa sugli obiettivi e vincoli di finanza pubblica relativamente all'utilizzo degli avanzi di gestione delle Autonomie territoriali, sia relativamente all'esiguità delle percentuali di "extragetrito" destinate a compensare misure di riduzione della pressione fiscale infraregionale.

Non vi è dubbio, infatti, che ogni ente regionale (ma ovviamente ciò vale anche per lo Stato) deve adottare politiche che rendano effettiva l'autonoma acquisizione di entrate destinate a copertura della spesa, al fine di assicurare, nel rispetto di condizioni di equilibrio del bilancio, parametri adeguati ed efficienti nelle prestazioni di servizi resi alla collettività.

## **2c Il mutuo contratto presso Cassa DDPP e la possibilità di contrarre nuovi prestiti.**

Come innanzi anticipato, nel corso dell'annualità 2018, a ripiano del disavanzo derivante dal ricorso all'istituto del mutuo autorizzato e non contratto, la Regione ha stipulato un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Ciò in virtù della norma di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 4 giugno 2018, n.4 (Bilancio di previsione finanziario della regione Lazio 2018-2020), che ha autorizzato il ricorso all'indebitamento nella misura massima di euro 1.355.375.051,62, di cui euro 1.054.429.873,36 finalizzati alla

copertura del disavanzo per spese di investimento derivante da debito autorizzato e non contratto, ed euro 300.945.178,26 per la contrazione di mutui e altre forme di indebitamento finalizzati a nuovi investimenti, nel rispetto degli obiettivi di saldo di cui all'articolo 9, comma 1 , della legge n. 243/2012.

In merito a tale operazione, concordando con le considerazioni della Sezione regionale, in conformità anche alle valutazioni recate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 274/2017, si ritiene che una lettura coordinata dell'articolo 40, comma 2, d.lgs. n. 118/2011 con le norme della Costituzione e della legge 24 dicembre 2012 n. 243, escluda che l'entità del disavanzo da mutuo a pareggio corrisponda all'ammontare nominale del mutuo stesso a cui si ricorre anche per la copertura di nuove spese, ma che, invece, l'amministrazione deve perseguire costantemente l'obiettivo della riduzione del disavanzo da mutui autorizzati e non contratti, con la necessità del contenimento delle somme da mutuare nei limiti delle "effettive esigenze di cassa".

Ciò, ovviamente, non può non valere anche relativamente alla nuova autorizzazione di operazioni di ricorso al debito, disposta con la legge di bilancio (art. 5, l.r. n. 4/2018) e confermata dalla legge di assestamento (l.r. n. 9/2018).

In particolare, si sottolineano le considerazioni della Sezione rispetto al fatto che il principio di copertura della spesa, che "sul piano contabile si declina nella necessaria

correlazione tra le fasi dell'accertamento in entrata e dell'impegno in spesa, applicato alla fattispecie concreta induce a ritenere che, ferma la scelta dell'Amministrazione di non aver fatto ricorso alla contrazione del debito in corso d'esercizio (al condivisibile fine di evitare al bilancio regionale gli oneri del prestito) determina, in osservanza della regola generale dell'articolo 42, comma 12, D.lgs. n. 118/2011, che la spesa programmata trovi pronta copertura con le risorse libere del bilancio regionale".

Come esattamente rilevato dalla Sezione, mantenere le aliquote Irpef e Irap al livello attuale comporterebbe che il gettito dovrebbe essere destinato per una parte rilevante al ripiano dei disavanzi.

Il rischio è quello di accentuare la rigidità del bilancio a scapito di un'efficace azione di programmazione regionale per la resa dei servizi e per la rimodulazione del sistema di imposizione tributaria in favore delle fasce sociali più deboli e, più in generale, nel contesto dell'adozione di misure incentivanti a vantaggio delle imprese già presenti e operanti.

## **2d Soccorso finanziario in favore della Lazio Ambiente s.p.a.**

In merito all'operazione di ricapitalizzazione della Lazio Ambiente s.p.a., società in perdita strutturale,

indipendentemente dai profili di illegittimità connessi alle disposizioni dell'ordinamento statale, si condividono le preoccupazioni della Sezione circa la presenza, nella specie, di una reale prospettiva di recupero dell'economicità e dell'efficienza della gestione del beneficiario, atteso anche la circostanza che la società è in stato di liquidazione.

Com'è stato rammentato dalla Sezione, la *ratio* dell'art. 6, comma 19, d.l. 31 maggio 2010 n. 78 (ora art. 14, comma 5, del T.U. 19 agosto 2016, n. 175) risiede proprio nell'evitare il salvataggio a tutti i costi di organismi partecipati che versano in situazioni di dissesto, persistendo in interventi a fondo perduto, in assenza di una prospettiva che realizzi l'economicità e l'efficienza della gestione nel medio e lungo periodo.

In tale contesto, risulta pertanto necessario che la Regione svolga una costante azione di controllo sugli atti di gestione della partecipata, sia da un lato a protezione del capitale conferito, sia per accertare la sussistenza di effettive condizioni di un recupero di efficienza e produttività, valutando la possibilità di adozione di un nuovo piano industriale, e del concorso anche finanziario degli enti locali del territorio laziale, rispetto alla materia ambientale e, in particolare, alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Si concorda infine con la Sezione circa la necessità che provvedimenti che comportano impegni così rilevanti per il

bilancio regionale siano specificamente e esaustivamente motivati, e non semplicemente sostenuti con il richiamo alle c.d. iniziative in deroga al divieto di soccorso finanziario in presenza di *“gravi pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica e la sanità e al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse”* (cfr. art. 6, comma 19, secondo periodo, d.l. n. 78/2010).

### 3. GESTIONE DEL CONTENZIOSO

La Sezione ha approfondito alcuni profili relativi all'area del contenzioso sanitario. Nel corso dell'istruttoria ha innanzitutto rilevato la carenza motivazionale rispetto alla scelta dei titoli giudiziali da riconoscere, taluni dei quali assai risalenti nel tempo.

E' evidente che tale criticità rileva quantomeno uno scollamento, una mancanza di comunicazione tra gli uffici (non soltanto regionali) che hanno la responsabilità del debito e l'avvocatura che ha il compito di gestire il contenzioso regionale.

L'attivazione tempestiva nei confronti delle azioni giudiziarie svolte dai creditori della Regione costituisce un obbligo fondamentale dei responsabili dei servizi interessati, al fine di evitare, in caso di soccombenza giudiziale, la maggiorazione degli oneri accessori per interessi e spese.

Ma, più in generale, in ossequio ai principi fondamentali di efficienza, efficacia e economicità che sorreggono l'azione amministrativa, è ineludibile dovere di diligenza dei dirigenti pubblici avere cognizione dei rapporti di credito e di debito in essere, nonché dei contenziosi attivati relativamente ad essi.

La consapevolezza di ciò che un ente deve pagare e deve ricevere è ancor più rilevante ai fini della rappresentazione contabile.

Un contenzioso in atto porta con sè, ovviamente, dei rischi che non possono non ripercuotersi sugli equilibri di bilancio.

Si condividono perciò le considerazioni della Sezione a proposito della necessità di una corretta individuazione delle “passività potenziali” e il loro accantonamento nell’apposito fondo.

La Sezione, a tal riguardo, rammenta il principio contabile, di cui all’allegato n. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, in virtù del quale tutte le volte che si è in presenza di un’obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa, l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando in un apposito fondo rischi, le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva.

Nell’ambito della gestione del contenzioso, la Sezione ha segnalato alcune criticità che interessano l’Avvocatura della Regione Lazio, il cui assetto organico è immutato da alcuni anni, in attesa di dare attuazione all’art. 10 *bis* della l. reg. 18 febbraio 2002 n. 6 (inserito nel 2011) a norma del quale “è istituito il ruolo professionale degli avvocati della Regione, nel rispetto dei principi della legge e dell’ordinamento professionale”.

Attuazione ritardata anche a causa di un'indagine penale - recentemente archiviata - relativa alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo degli avvocati di alcuni funzionari regionali.

La necessità di procedere alla creazione di un nuovo ruolo e, successivamente, all'indizione di un concorso per il reclutamento di altri avvocati, nonché di dare attuazione all'istituto della pratica forense, oltre ad essere obblighi derivanti direttamente da previsioni normative, costituiscono passi fondamentali per rivitalizzare un ufficio che svolge una funzione di grande importanza nell'ambito dell'amministrazione regionale, come emerge dai dati riferiti nella relazione.

L'obiettivo precipuo di dette azioni di rivitalizzazione dovrà essere quello di ridurre ancor di più il numero delle cause "esternalizzate", numero che, come ricorda la Sezione, è già significativamente scemato nel corso del tempo, riducendosi di molto rispetto a quello degli anni anteriori al 2013.

Le posizioni tuttora in essere si riferiscono generalmente o a cause penali (per le quali è sempre mancata adeguata e specifica professionalità presso l'Ufficio legale regionale), riferite a contenziosi che in origine erano stati già affidati all'esterno, ma anche a vicende appartenenti alle giurisdizioni speciali (qui l'affidamento è indotto anche da ragioni di



opportunità, come nel caso delle impugnative degli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali).

Tuttavia nel passato (almeno fino al 2013) il ricorso all'esternalizzazione degli incarichi legali aveva grande diffusione. Ne costituiscono testimonianza le moltissime parcelle presentate da un cospicuo numero di legali che chiedono il pagamento di crediti professionali.

Sono ancora molti gli incarichi di mera domiciliazione, invece, presso legali di altri Fori. Si concorda con la Sezione circa la necessità di regolamentare il fenomeno costituendo un Albo di fiduciari.

Pur non mancando contenziosi sugli appalti, sulla responsabilità civile per danni causati dalla fauna selvatica, nonchè sull'urbanistica, la sanità resta la materia più presente nelle controversie, in particolare quelli relativi alla remuneratività di alcune prestazioni e servizi forniti da cliniche private.

#### **4. AZIONI DELL'ENTE PER PREVENIRE IL DISSESTO FINANZIARIO DEI COMUNI DEL TERRITORIO REGIONALE**

La Sezione si sofferma sull'applicazione della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, "*Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013*", che all'articolo 1, commi da 76 a 79, (modificati con leggi 9/17 e 7/18) ha istituito il "Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni", finalizzato (comma 77) alla concessione di contributi straordinari per il risanamento economico-finanziario dei comuni con una situazione di rischio di dissesto finanziario a causa dell'utilizzazione continuativa dell'anticipazione di tesoreria, del disequilibrio strutturale della parte corrente del bilancio e del disavanzo di amministrazione".

Con Deliberazione di Giunta regionale 13 aprile 2012, n. 154, in esecuzione del comma 78, sono state stabilite le modalità di accesso al fondo, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo per gli enti di fornire alla Regione tutta la documentazione necessaria per valutare la reale situazione economico-finanziaria, le procedure e i parametri di controllo ai quali sottoporre gli enti beneficiari e, infine, le modalità di istituzione e di funzionamento della commissione tecnica per la valutazione delle domande di concessione del contributo. A tale deliberazione ne sono seguite altre che hanno riveduto i criteri e le modalità di accesso al fondo, nonché la composizione della Commissione e hanno, infine, subordinato

la concessione del contributo alla positiva verifica della Commissione circa l'adozione, da parte del Comune, di ogni azione utile ad arginare il rischio di dissesto, ivi inclusi il contrasto all'evasione fiscale, l'aumento delle tariffe dei servizi pubblici e la valorizzazione patrimoniale, fissando quale condizione ultima la circostanza che il contributo regionale risulti determinante per risollevare le sorti del bilancio dell'Ente.

Con determinazione del 28 dicembre 2018 la Regione ha impegnato somme, su risorse di parte corrente e di parte capitale, per complessivi 2.200.000,00 euro (erogate nel corso di quest'anno) in favore di 14 comuni del Lazio.

Al riguardo la Sezione rileva che alcuni degli enti locali che hanno beneficiato dei contributi straordinari di cui al fondo per prevenire il dissesto hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del Tuel.

Ora indipendentemente dalla circostanza che è attualmente depositata presso il Consiglio regionale una proposta di legge che, tra l'altro, esclude dall'accesso al fondo *"i Comuni che, alla data di adozione della deliberazione di Giunta regionale che stabilisce criteri e modalità, abbiano deliberato il dissesto finanziario o il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale"*, si condividono i dubbi sollevati dalla Sezione regionale circa la compatibilità dei contributi erogati dalla Regione agli enti locali che hanno fatto ricorso al piano

di riequilibrio finanziario pluriennale e contestualmente al fondo di rotazione ex art. 243 ter Tuel che consente di ricorrere a risorse straordinarie per ripianare i disavanzi e i debiti fuori bilancio, presupponendo l'adozione di misure altrettanto "*straordinarie*" previste dall'art. 243 bis.

Ora, mentre queste erogazioni hanno natura di mere anticipazioni, le erogazioni della Regione sono a fondo perduto avendo il precipuo scopo di prevenire il dissesto.

Le anticipazioni di cui al fondo di rotazione costituiscono già misure per il riequilibrio finanziario per gli enti locali che si trovano in una condizione di predissesto, tant'è che alla Sezione regionale di controllo sono rimessi i controlli di monitoraggio circa il raggiungimento degli equilibri intermedi da parte dell'ente locale durante la permanenza nel Piano.

Si condividono infine i dubbi della Sezione sulle risorse erogate di parte capitale, specialmente perché le iniziative adottate non appaiono coerenti con le funzioni intestate alla Regione inerenti alla "propulsione della crescita e dello sviluppo strutturale del territorio, in un quadro sinergico di relazioni finanziarie con le Autonomie locali".

## 5. LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Si condivide il giudizio di cautela (estrema a parere di questo PM) sulle operazioni di valorizzazione dei cespiti immobiliari poste in essere attraverso il relativo conferimento al Fondo Comune di investimento immobiliare affidato alla società di gestione del risparmio pubblico Invimit s.p.a., specie perché, stante l'attuale precarietà del mercato immobiliare è impossibile apprezzare gli esiti delle operazioni neppure in un orizzonte temporale di medio periodo.

Peraltro, non può non esprimersi un giudizio positivo in ordine al prosieguo da parte delle Regione delle attività di contingentamento, accorpamento e dismissione dei numerosi immobili appartenenti al patrimonio regionale adibiti a sedi di rappresentanza e di uffici.

Come ricorda la Sezione, la Regione ha dato conto delle iniziative e azioni intraprese in ordine all'avviato processo di razionalizzazione delle spese correlate agli affitti passivi.

Tale azione di asciugamento del patrimonio immobiliare risulta necessaria anche al fine di evitare defatiganti contenziosi relativi in particolare, ai contratti di locazione.

Tra questi tipi di contenzioso, anche questo PM segnala quello riferito alla richiesta di adeguamento dei canoni di

locazione per l'immobile di via del Tintoretto, quantificata in complessivi euro 2.280.085,06.

Il contenzioso giudiziario tra la Regione e la proprietà dell'immobile ha riguardato il pagamento di interessi pari al tasso legale per il ritardato pagamento del canone, come previsto dal regolamento contrattuale, nonché il pagamento anticipato degli oneri accessori per i servizi comuni, sui quali la proprietà dell'immobile ha emesso fatture, risultate non pagate dall'Ente.

Da ultimo, la Corte di Appello di Roma, giudice di rinvio dalla Cassazione, ha, in via definitiva, condannato la regione Lazio al pagamento della somma di euro 1.128.060,23, da corrispondere alla proprietaria-locatrice "*per canoni e oneri accessori*", oltre interessi e spese legali.

## 6. CONCLUSIONI

La complessità dell'apparato burocratico e la pluralità delle funzioni che la Regione svolge e dei servizi che rende alla popolazione trovano espressione e sintesi nel rendiconto, documento che deve esporre chiaramente non soltanto i dati contabili e gli eventuali progressi nel rientro dal disavanzo consolidato, ma anche gli eventuali progressi del territorio amministrato relativamente a temi fondamentali quali il lavoro, la cultura, la salute, l'ambiente, il sostegno alle famiglie.

E, d'altra parte, *“il giudizio di parificazione, in quanto frutto di un esercizio di verifica della correttezza, sotto i profili della veridicità e della attendibilità, delle poste esposte, spesso si concretizza in una verifica tecnico-giuridica che mira a salvaguardare gli interessi delle famiglie (sviluppo sociale) o delle imprese (sviluppo economico) trascurati o, comunque, non curati con l'attenzione che la legislazione, sia nazionale che regionale, dovrebbe sempre utilizzare”* (R. Scalia *“Il giudizio di parificazione del rendiconto generale dell'ente regione”* in [www.contabilità pubblica.it](http://www.contabilità pubblica.it)).

Se è vero che l'indebitamento e i vincoli derivanti dal piano di rientro del deficit sanitario riducono gli spazi a disposizione dell'amministrazione regionale per porre in

essere azioni volte allo sviluppo sociale e economico è pur vero che, come emerge anche dalla relazione della Sezione, esistono margini entro cui operare una razionalizzazione della spesa.

Si pensi, a titolo di esempio, a quanto rilevato più sopra rispetto alla gestione del contenzioso, alla esternalizzazione degli incarichi legali, nonché alla gestione del patrimonio e al pagamento di canoni per locazioni passive e, non raramente, al pagamento di interessi e spese di giustizia a seguito dell'attivazione di contenziosi da parte dei creditori.

A proposito di risparmi, in adesione alle considerazioni svolte dalla Sezione, si conferma che gli enti locali che, a seguito del ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, abbiano ottenuto le anticipazioni di cui al fondo di rotazione non possono ricevere i contributi di cui al fondo regionale per prevenire il dissesto dei comuni.

La burocrazia è tra le strutture sociali più difficili da distruggere diceva Max Weber. Egli non si riferiva genericamente alla pubblica amministrazione, bensì a quella classe dirigente incapace di migliorare l'azione amministrativa. Per dirla con Kierkegaard, cioè, la mancanza di coraggio di fare scelte etiche e non meramente estetiche, il coraggio di diventare e non soltanto di essere.



Con questo auspicio, chiedo, pertanto, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 40 del T. U. n. 1214 del 1934, di voler dichiarare la regolarità contabile del Rendiconto generale della Regione Lazio per l'anno 2018, con l'eccezione delle poste relative alla gestione del Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni.